

CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO

Art. 1 - Definizioni

1. Agli effetti delle presenti Condizioni Generali e della Scheda di Sintesi del Contratto si intende per:
 - a. "Polo Telematico del Biellese", l'infrastruttura di rete, realizzata a cura della Provincia di Biella e gestita dal Fornitore, mirata a fornire servizi di connettività a tutti gli enti locali del Biellese;
 - b. "Provincia" la Provincia di Biella ovvero eventuali aventi causa della medesima;
 - c. "Ente" l'amministrazione pubblica e/o il soggetto avente causa della stessa aderente ai servizi del Polo Telematico del Biellese;
 - d. "Fornitore" soggetto individuato dalla Provincia per la gestione operativa, per conto della Provincia stessa, dei servizi di Telecomunicazioni del "Polo Telematico del Biellese" di seguito denominata "Fornitore";
 - e. "Servizio" le prestazioni che consentono, anche attraverso l'utilizzo di specifici pacchetti di software applicativo, la trasmissione dati, l'internetworking, le prestazioni avanzate di posta elettronica e di gestione delle informazioni, la sorveglianza di rete e di rilevazione e segnalazioni di disservizi, le cui caratteristiche tecniche e commerciali sono descritte nell'Offerta e nelle Schede Tecniche;
 - f. "Scheda di sintesi del contratto per i servizi erogati dal Polo Telematico del Biellese", la richiesta di adesione ai servizi oggetto del presente contratto e di cui le presenti condizioni generali fanno parte integrante;
 - g. "Condizioni generali di abbonamento" il presente documento che definisce le condizioni ed i termini ai quali il Fornitore, sulla base dei rapporti contrattuali con la Provincia, eroga a favore dell'ente il "servizio";
 - h. "Contratto" ciascun contratto avente ad oggetto la fornitura del Servizio secondo i termini e le condizioni previste dall'Offerta del Fornitore, dalla Scheda di Sintesi del Contratto, dalle Schede Tecniche e dalle presenti Condizioni Generali;
 - i. "Piattaforma": l'infrastruttura tecnologica che, attraverso la realizzazione di collegamenti tra questa e gli apparati posizionati presso il Ente, consente, attraverso il trasporto delle informazioni da sorgente a destinazione, la fornitura del Servizio;
 - j. "RUPAR", la rete della pubblica Amministrazione Regionale, gestita da CSI-Piemonte e con cui la rete del Polo Telematico del Biellese è interconnessa.

Art. 2 - Documenti applicabili

1. Le presenti Condizioni Generali di abbonamento disciplinano il rapporto contrattuale in essere tra il Fornitore del servizio ed l'Ente.
2. In caso di contestazione o di discordanza tra le condizioni ed i termini convenuti tra le Parti nei documenti che costituiscono il "Contratto", si farà riferimento all'ordine di prevalenza appresso indicato:
 - a. l'Offerta del Fornitore,
 - b. la Scheda di Sintesi del Contratto,
 - c. le Schede Tecniche,
 - d. le Condizioni Generali di Abbonamento.

Art. 3 - Oggetto

1. Con le presenti Condizioni Generali si definiscono le condizioni ed i termini ai quali il Fornitore del servizio fornirà al Ente, a fronte del corrispettivo pattuito, il Servizio

secondo le modalità e le prestazioni da questo richieste ed indicate nelle Schede Tecniche e specificate nell'Offerta.

2. Le presenti condizioni generali sostituiscono integralmente quelle eventualmente già sottoscritte e relative all'erogazione dei servizi di Polo Telematico.
3. L'Ente potrà eventualmente richiedere direttamente al Fornitore, alle condizioni economiche-tecniche, ai termini e secondo le modalità che verranno concordate di volta in volta, anche prestazioni e servizi ulteriori rispetto a quelli indicati all'Art. 1 (definizione di "Servizio") quali, a titolo esemplificativo, i servizi di sicurezza, di VPN, i servizi di consulenza e assistenza, l'accesso a propri dati e a banche dati di terzi nonché le attività di rilevazione, elaborazione e trasmissione dati attraverso collegamenti di apparecchiature terminali con i propri strumenti informatici. In questo caso i canoni e i corrispettivi saranno corrisposti direttamente dal Ente al Fornitore sulla base di un nuovo e separato rapporto contrattuale.

Art. 4 - Caratteristiche e modalità delle prestazioni del Servizio

1. La fornitura del Servizio avverrà attraverso collegamenti tra la Piattaforma e gli apparati posizionati presso l'Ente, secondo le modalità specificate nelle Schede Tecniche, compilate e sottoscritte a cura dell'Ente stesso.
2. In considerazione dell'attuale contesto normativo di riferimento, nonché dello stato tecnico e delle specifiche di fornitura del Servizio disponibile sulla Piattaforma, il Fornitore avrà cura di assicurare la qualità del Servizio offerto fino al punto di interfaccia sulla Piattaforma medesima.
Sarà onere dell'Ente assicurarsi e garantirsi l'interoperabilità tra l'interfaccia della Piattaforma e gli apparati nella disponibilità dell'Ente, fatto salvo il caso in cui tali apparati siano compresi nell'erogazione del Servizio.
Qualora l'Ente eserciti la facoltà di recesso, troverà applicazione quanto previsto all'art. 11 delle presenti "Condizioni generali di abbonamento".
3. Il Fornitore potrà utilizzare propri standard e/o standard internazionali di collegamento, proprie apparecchiature e programmi e si riserva la facoltà di modificarli secondo le proprie esigenze, comunicandolo preventivamente all'Ente che potrà recedere dal Contratto in corso, in caso di assoluta e manifesta incompatibilità degli standard, delle apparecchiature e dei programmi proposti dal Fornitore con i propri sistemi.
Tale facoltà dovrà essere esercitata a mezzo di lettera raccomandata A/R o altro mezzo consentito dalla legge entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica del Fornitore al Ente.

Art. 5 - Installazione

1. Il Fornitore, con proprio personale o tramite ditte da esso incaricate, provvederà alla manutenzione agli apparati già esistenti presso la sede dell'Ente alla data di sottoscrizione del presente contratto e relativi ai servizi già erogati nell'ambito del Polo Telematico del Biellese.
2. Nel caso di nuove installazioni il Fornitore provvederà alla posa presso la sede dell'Ente tanto degli impianti, delle apparecchiature, del software e di quant'altro il Fornitore rilevi necessario per la fornitura e per la corretta utilizzazione del Servizio, tenendo conto delle specifiche esigenze del Ente così come meglio descritte nelle Schede Tecniche, compilate dal Ente stesso, quanto del software e dei pacchetti applicativi richiesti al Fornitore dall'Ente stesso ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 13 delle presenti Condizioni Generali di Abbonamento.
In ogni caso sarà a carico dell'Ente ogni spesa inerente e necessaria ad attrezzare adeguatamente i propri locali e le apparecchiature secondo i parametri e le

indicazioni fornite dal Fornitore in base a quanto descritto sulle Schede Tecniche compilate dal Ente.

L'Ente provvederà a propria cura e spese ad eseguire tutti gli eventuali interventi e/o i lavori di condizionamento ambientale, elettrico e meccanico necessari a rendere i locali idonei a ricevere ed installare gli apparati. L'Ente dovrà mettere a disposizione gli opportuni spazi per l'installazione degli impianti esterni necessari (antenne) per l'erogazione del servizio di connettività.

Le parti prendono atto che le installazioni esterni di cui al comma precedente sono configurabili come impianti ai sensi del Titolo II del TU 259/2003 e rimarranno in disponibilità al Fornitore

3. Sarà cura del Fornitore o di ditte da esso incaricate, provvedere al ritiro delle apparecchiature, dallo stesso messe a disposizione dell'Ente ai sensi dell'art. 5.1. delle presenti

Condizioni generali di abbonamento, alla cessazione, per qualsiasi causa, del Contratto.

E' a totale carico dell'Ente il ripristino dei locali o simili incombenze, senza che alcun onere o spesa di qualsiasi tipo vengano poste a carico del Fornitore.

L'Ente sarà esclusivo responsabile e solleverà il Fornitore da ogni responsabilità in merito a danni ad apparati e/o persone causati da malfunzionamento dell'impianto elettrico o da altri eventi non direttamente imputabili al Fornitore stesso o ai terzi di cui lo stesso dovesse avvalersi ai sensi di quanto previsto dall'art. 5.1. delle presenti Condizioni generali di abbonamento.

Art. 6 - Corrispettivi

1. Sono a carico della Provincia, ente gestore della rete, i corrispettivi dovuti al Fornitore per il servizio erogato nell'ambito del Polo Telematico del Biellese. Gli oneri relativi a eventuali nuove installazioni/adesioni (antenne,cavi etc.) sono a carico dell'Ente richiedente.
2. L'Ente riconoscerà direttamente alla Provincia, con le modalità da quest'ultima stabilite, le tariffe all'uopo previste, come da "RICHIESTA/CONFERMA DI ADESIONE AL POLO TELEMATICO DEL BIELLESE".

A tale fine si precisa che eventuali canoni e contributi relativi a prestazioni correlate al Servizio e fissate nei Decreti Ministeriali pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica saranno da considerarsi quali corrispettivi aggiuntivi e saranno calcolati ed applicati in base alle disposizioni tariffarie ad essi relativi vigenti al momento della fatturazione.

I canoni e i corrispettivi per eventuali servizi aggiuntivi, come specificato al punto 3.2, saranno oggetto di appositi accordi e saranno regolati direttamente fra Ente e Fornitore, sulla base di un nuovo e separato rapporto contrattuale.

Art. 7 - Modalità e termini di pagamento

1. Le spese di gestione del servizio maturate in forza del presente "Contratto saranno fatturate dal Fornitore alla Provincia e pagate secondo le modalità stabilite nell'apposito e separato contratto.

Art. 8 - Interventi di assistenza

1. La Provincia assicurerà un servizio di assistenza tecnica (help-desk) che verrà fornito attraverso l'attivazione di indirizzi mail e numeri telefonici che saranno successivamente comunicati.

Il servizio di assistenza tecnica avrà lo scopo di acquisire le chiamate dei Clienti relative a problemi che si dovessero verificare nel corso della fornitura del Servizio

oggetto del Contratto, indirizzando dette chiamate verso le specifiche strutture di assistenza tecnica del Fornitore o di altri soggetti da questi incaricati.
Il servizio di assistenza tecnica sarà a disposizione dell'Ente, secondo le modalità definite nell'Offerta.

Art. 9 - Oneri e responsabilità. Condizioni particolari per i servizi di interconnettività

1. L'Ente si obbliga a:
 - a. non effettuare manomissioni e/o interventi, direttamente o tramite personale non espressamente autorizzato dal Fornitore, sulle apparecchiature e/o prodotti software componenti il Servizio, concessi in uso ovvero messe a disposizione dell'Ente dal Fornitore;
 - b. non divulgare, direttamente o indirettamente anche tramite il proprio personale, password e/o login e/o comunque chiavi di accesso;
 - c. non cedere a terzi in tutto o in parte il Contratto, senza il preventivo consenso scritto del Fornitore;
 - d. non distribuire, né consentire ovvero autorizzare la redistribuzione, l'erogazione e/o comunque l'utilizzo, direttamente o indirettamente, a titolo gratuito ovvero oneroso, a terzi, escluso il personale dipendente dell'Ente, di servizi di connettività da/verso Internet, utilizzando accessi e/o piattaforme componenti il Servizio;
 - e. garantire che il Servizio sarà utilizzato unicamente all'interno della propria organizzazione accollandosi ogni conseguente onere e responsabilità in ordine al traffico generato ed immesso sulla Piattaforma tramite il proprio collegamento. L'Ente a tal fine dovrà:
 - i. adottare tutte le misure necessarie a prevenire eventuali danni diretti e/o indiretti che potrebbero essere causati dall'accesso alla rete, vi compresa la RUPAR, da parte dell'utenza di competenza (o comunque per il tramite della rete interna) verso il Fornitore o verso altri utenti di tale servizio;
 - ii. adottare tutte le precauzioni possibili e necessarie affinché le attività svolte, attraverso l'accesso alla rete, avvengano nel rispetto della legge e dei regolamenti in materia di copyright e altre privative, di reati informatici nonché di pedo-pornografia.
 - iii. Adottare opportune, idonee e preventive misure di sicurezza al fine di evitare i danni derivanti da intrusioni o da virus provenienti dall'accesso su rete del Fornitore. A tal fine l'Ente dichiara di operare conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. in materia di trattamento dei dati personali e misure minime di sicurezza per la parte di propria competenza delle presenti Condizioni Generali di abbonamento.
2. I rapporti oggetto delle presenti Condizioni Generali non possono essere interpretati come rapporti societari, di associazione e/o collaborazione né ciascuna delle Parti potrà essere considerata agente o rappresentante dell'altra.
3. L'utilizzo dei servizi forniti da e con altre infrastrutture, sia nazionali che estere, raggiungibili tramite la Piattaforma, è soggetto alle limitazioni e alle responsabilità stabilite da ciascun gestore o operatore internazionale dei servizi stessi, conformemente con le legislazioni vigenti nei paesi ospitanti detti servizi, con le legislazioni internazionali in materia, nonché con i regolamenti di utilizzo delle infrastrutture interessate.
4. L'Ente si obbliga ad utilizzare gli apparati, i terminali e quant'altro fornitogli, secondo le modalità qui previste e comunque esclusivamente per i servizi richiesti e oggetto del presente Contratto.

5. Il Fornitore garantisce un livello di professionalità adeguato della prestazione del Servizio e degli apparati hardware e software componenti il Servizio stesso, ma a disposizione dell'Ente. Resta in ogni caso inteso che il Fornitore è responsabile del trasporto delle informazioni sulla Piattaforma ma non potrà essere ritenuto responsabile del contenuto delle informazioni trasportate e/o dei danni o malfunzionamento conseguenti all'uso distorto o difforme rispetto a quanto previsto dai manuali di funzionamento o da norme imperative di legge degli apparati hardware e dei terminali di rete nella disponibilità dell'Ente. Il Fornitore non potrà, infatti, essere ritenuto responsabile dei danni diretti e/o indiretti causati all'Ente e/o a terzi, ivi compreso il personale dell'Ente, e dovuti al cattivo o negligente utilizzo degli apparati, ovvero per altre cause non imputabili al Fornitore. Pertanto l'Ente solleverà e terrà indenne il Fornitore da ogni richiesta, azione, pretesa comunque avanzata dai terzi a titolo di risarcimento danni.

Art. 10 . Diritti di verifica e controllo su sistemi del Ente

1. La Provincia e il Fornitore potranno durante la fornitura del Servizio, effettuare verifiche e controlli in ordine al corretto uso e disponibilità degli apparati forniti all'Ente accedendo presso i locali e sedi dell'Ente durante l'ordinario orario di attività lavorativa

Art. 11 - Durata e recesso

1. Il Contratto avrà durata minima di un anno a decorrere dal 01/01/2013 ovvero se trattasi si nuova stipulazione dal giorno di attivazione e sino al 31/12 della nuova attivazione. Qualora l'Ente, per qualsiasi motivo, intenda recedere dal presente contratto in un momento antecedente la scadenza, resta inteso che nulla potrà essere richiesto come eventuale rimborso al Fornitore.

L'erogazione del "servizio" verrà sospesa allo scadere dei due mesi dalla data di ricezione della comunicazione con cui il Ente dichiara di voler recedere dal "Contratto" di abbonamento.

L'Ente dovrà, in ogni caso, corrispondere al Fornitore il pagamento di tutte le somme maturate come corrispettivi e/o compensi nonché di tutte le somme dallo stesso maturate ad altro titolo a partire dal momento dell'attivazione del servizio e fino alla cessazione dello stesso.

Quanto espressamente previsto trova applicazione anche rispetto alle ipotesi di cui agli artt. 4 e 6 delle presenti "Condizioni generali di abbonamento". Il recesso deve esercitarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R (o tramite Posta elettronica certificata) 60 giorni prima della data da cui si intende recedere ed il corrispettivo di cui sopra dovrà essere corrisposto al Fornitore nei modi e nei termini indicati nell'Offerta.

Art. 12 - Riservatezza delle informazioni e dei dati

1. Il Fornitore e l'Ente garantiscono reciprocamente che il proprio personale e il personale di ditte da essi incaricate tratteranno come riservata ogni informazione ed ogni dato di cui venissero a conoscenza durante o in relazione ad ogni attività inerente l'esecuzione del presente Contratto.
2. Ove il Servizio prevedesse come prestazione anche quella della gestione di informazioni e dati di proprietà dell'Ente, il Fornitore garantirà l'Ente in merito alla riservatezza, integrità, liceità ed attinenza delle operazioni di trattamento dei dati connessi al Servizio erogato.

In caso di cessazione per qualunque causa del rapporto, il Fornitore disporrà dei dati dell'Ente secondo le direttive che l'Ente stesso comunicherà al Fornitore. Ove l'Ente non abbia comunicato dette direttive entro e non oltre 15 giorni a decorrere

dalla data di avvenuta cessazione del rapporto per qualunque causa, il Fornitore sarà libero da ogni onere e impegno connesso e/o derivante dalla gestione dei dati dell'Ente.

3. Ove il Servizio prevedesse come prestazione anche quella della diffusione al pubblico, via telematica, di informazioni di interesse dell'Ente, sarà onere dell'Ente fornire al Fornitore secondo le procedure e nei formati concordati, i testi grafici, le immagini e quant'altro necessario a detti fini.

Il materiale fornito dovrà essere esente da diritti di privativa (copyright) ovvero l'Ente dovrà definire con i titolari di detti diritti di privativa, i necessari accordi di licenza di utilizzo.

L'Ente in ogni caso sarà responsabile dei contenuti delle informazioni diffuse al pubblico e delle eventuali violazioni del diritto d'autore, sollevando e tenendo indenne il Fornitore da ogni azione, richiesta, pretesa avanzata dai terzi, ivi compreso il personale dell'Ente, per il risarcimento del danno.

4. il Fornitore dichiara di operare nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. tanto in materia di trattamento dei dati personali quanto di misure minime di sicurezza.

Art. 13 - Condizioni particolari sulla proprietà intellettuale, sull'utilizzo e sulla riservatezza del software

1. Fatto salvo quanto stabilito dal precedente art. 5, l'Ente potrà altresì, richiedere al Fornitore, a fronte del corrispettivo indicato nell'Offerta (Listino prezzi), la fornitura di software e pacchetti applicativi.

In tali casi, il software, i pacchetti ed i programmi applicativi, gli accessi a banche dati e quant'altro connesso alla fornitura stessa compreso il manuale d'uso e qualsiasi altro strumento accessorio consegnato all'Ente, rimarrà di esclusiva titolarità del Fornitore e/o dei suoi fornitori.

È pertanto fatto espresso divieto all'Ente di riprodurre e/o di duplicare ovvero consentire la riproduzione e/o la duplicazione in tutto o parte del contenuto del software, dei pacchetti e dei programmi applicativi, del manuale d'uso e di qualsiasi altro stampato di carattere accessorio al fine di cederli o concederli a terzi a qualsiasi titolo, anche gratuito o comunque di consentirne il loro utilizzo, fatti salvi gli usi tassativamente consentiti dalla legge (L. 633/41).

2. L'Ente riconosce che qualsiasi diritto di proprietà intellettuale e industriale afferente o comunque connesso al contenuto, alla denominazione, all'oggetto del Servizio, ovvero alla fornitura del software necessario per il Servizio, dei supporti, delle banche dati e di quant'altro connesso alla fornitura del Servizio rimarrà di esclusiva proprietà del Fornitore.

Art. 14 - Responsabile interno

1. L'Ente, al momento della sottoscrizione della domanda di adesione al servizio indicherà nella stessa la propria figura professionale che sarà il referente per i rapporti con il Fornitore.

Art. 15 - Accesso ai locali

2. L'Ente consentirà, previo preavviso, al personale del Fornitore o di ditte da essa incaricate, munito di documento di riconoscimento, il pronto accesso ai locali dove sono installati gli apparati per eseguire gli interventi di manutenzione e verifiche.

Art. 16 - Risoluzione per inadempimento

1. La Provincia si riserva la facoltà di dichiarare il Contratto risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile con semplice comunicazione

scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A/R (o tramite posta elettronica certificata), nei seguenti casi di inadempimento ritenuti gravi ed irreparabili: a) l'Ente ceda in tutto o in parte il Contratto; b) l'Ente violi l'obbligo previsto al precedente articolo 9.1 lett. a), manomettendo gli apparati e/o altri terminali messi a disposizione dello stesso dal Fornitore; c) l'Ente violi in tutto o in parte il divieto di distribuzione, anche gratuita, della connettività da/verso Internet, così come previsto al precedente art. 9.1 lett. d); d) l'Ente violi il divieto di riproduzione e/o duplicazione del software e/o dei pacchetti e dei programmi applicativi secondo quanto previsto al precedente articolo 13 delle presenti Condizioni Generali; e) in caso di reiterato mancato pagamento del corrispettivo per il Servizio; f) l'Ente agisca o si qualifichi come rappresentante o agente del Fornitore.

2. In detti casi, la Provincia comunque avrà diritto a percepire gli importi maturati, alla data di avvenuta risoluzione, a titolo di canoni e/o contributi e/o tariffe così come determinati nell'Offerta fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni. Detti importi saranno determinati con data valuta il 1° giorno lavorativo successivo all'avvenuta risoluzione e dovranno essere corrisposti al Fornitore entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura.

Art. 17 - Interruzione e sospensione del Servizio

1. Fatto salvo quanto diversamente pattuito, la Provincia e il Fornitore avranno facoltà di interrompere la fornitura del Servizio, anche oltre il limite delle ventiquattro lavorative dandone comunque tempestiva comunicazione all'Ente, qualora vi fossero fondati motivi per ritenere che si potrebbero verificare problemi di sicurezza e/o di tutela del diritto di riservatezza ovvero nei casi di forza maggiore.
2. Fatto salvo il caso di eventi di forza maggiore, l'interruzione del Servizio, non potrà prolungarsi per un periodo superiore a 3 giorni lavorativi. In tale caso l'Ente potrà esercitare il recesso dal contratto senza alcun onere per le Parti inviando la propria comunicazione di disdetta.
3. Al Fornitore è riservata altresì la facoltà di sospendere immediatamente il servizio, senza alcun preavviso, qualora direttamente o su segnalazione di terzi, rilevasse un utilizzo del "Servizio" da parte dell'Ente contrario a norme imperative di legge, ordine pubblico, buon costume.

Art. 18 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in merito all'interpretazione e/o all'esecuzione del Contratto sarà sempre possibile l'accordo bonario tra le parti e in caso di mancato accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Biella.

Art. 19 - Rinvio

1. Il Fornitore ed l'Ente concordano nel fare riferimento alle norme del codice civile in quanto applicabile per quanto non espressamente previsto dal presente contratto.

Art. 20 - Disposizioni generali

1. Il contratto costituisce manifestazione univoca ed integrale dei rapporti intercorsi tra la Provincia ed l'Ente superando ed annullando ogni diversa precedente intesa relativamente al Servizio oggetto delle presenti Condizioni Generali. Il Fornitore e l'Ente convengono che ogni successiva integrazione alle presenti Condizioni Generali dovrà risultare da apposito accordo scritto. Il Fornitore ed l'Ente concordano nel fare riferimento alle norme del codice civile in quanto applicabile per quanto non espressamente previsto dal presente contratto.

Art. 21 - Informativa ex art.13 DLgs.196/03 e ss.mm.ii.

1. Il trattamento dei dati forniti dal Ente è disciplinato dal DLgs. 196/2003 e ss.mm.ii. L'Ente è pertanto a conoscenza di quanto segue:

- a. il trattamento dei suoi dati personali è finalizzato a dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali. Il trattamento dei dati per la suddetta finalità è realizzato mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l'erogazione del predetto servizio e ridurre al minimo la soglia di pericolo di accessi abusivi, furti o manomissioni dei dati stessi, in conformità a quanto previsto dagli artt. 31, 32 e 32-bis del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dall'allegato B allo stesso decreto;
- b. la raccolta dei suoi dati è indispensabile per adempiere agli obblighi legali, fiscali e contabili;
- c. i dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dal DLgs. 196/2003 e ss.mm.ii.e dalle modalità previste;
- d. L'Ente ha il diritto, in relazione al trattamento dei dati che lo riguardano, di ottenere quanto previsto dall'articolo 7 del decreto in oggetto;
- e. il Titolare del trattamento è il Fornitore. Sarà cura della Provincia di Biella comunicarne il nominativo, il Responsabile del trattamento è

(TIMBRO E FIRMA)

L'Ente dichiara di conoscere ed accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli articoli 1341, 2° comma e 1342 del Codice Civile, le clausole delle Condizioni Generali di cui agli articoli 5 (Installazione), 6 (Corrispettivi, Adeguamenti e Variazioni), 7 (Modalità e termini di pagamento), 9 (Oneri e responsabilità), 11 (Durata e recesso), 12 (Riservatezza delle informazioni e dei dati), 16 (Risoluzione per inadempimento), 17 (Interruzione e sospensione del Servizio), 18 (Foro competente).

....., li

(TIMBRO E FIRMA)